



COMUNE DI PIANORO

Città metropolitana di Bologna

Il Segretario Generale

OGGETTO: Formalizzazione disposizioni operative da tenersi a cura degli uffici comunali in caso di notificazione da parte di ufficiale giudiziario per terzi, stante l'elezione di domicilio presso la segreteria del Comune, in contratti in cui non è parte il Comune di Pianoro.

In merito alla questione che nell'ambito di contratti fra privati (mutuo; locazione) venga eletto domicilio c/o la segreteria del Comune, secondo la tesi e la prassi sostenuta e seguita nel nostro Comune, si ribadisce formalmente che ad avviso di chi scrive, non si deve procedere al ritiro di dette notifiche di atti nei quali il Comune sia stato eletto come domiciliatario da parte di soggetti privati.

Ciò in quanto il Comune non ha alcun obbligo di provvedere alla notifica di atti per conto di privati e non pare nemmeno legittima l'elezione di domicilio inserita in un atto, le cui parti sono soggetti privati (ed invero il contratto ha effetto tra le parti).

Infatti, anche per l'elezione di domicilio per la notificazione di atti, la pubblica amministrazione, in mancanza di una speciale norma di legge, non può ricevere atti per conto di privati cittadini, e non può addossarsi la cura del loro recapito all'interessato; nel caso dell'elezione di domicilio presso la casa comunale, si deve ritenere che le competenze dei comuni sono determinate dalla legge e dall'autonomia statutaria; quest'ultima tuttavia, nei limiti stabiliti dalla legge stessa.

Si pensi sul punto che **un orientamento della Cassazione ha ritenuto nulla la clausola contrattuale con la quale i privati avevano eletto domicilio presso un Comune per violazione del principio costituzionale del giusto contraddittorio quale diretto precipitato del diritto di difesa (art. 24 Costituzione).**

Ed invero anche volendosi ammettere la validità di tale statuizione recante elezione di domicilio presso il comune, **in ogni caso tale clausola non è comunque opponibile** al comune che da un lato non è parte del contratto di mutuo e dall'altro non ha accettato tale incarico (es. con un contratto di mandato).

Pertanto, è da ritenersi legittimo e addirittura tutelante per i privati, il rifiuto degli addetti comunali non certo, pertanto, passibile di denuncia per omissione di atti d'ufficio.

Così operando, se si ritiene che il Comune debba rifiutarsi di ricevere la notifica, si concorda pure sul fatto che il comune non avrà alcun obbligo di contattare o ricercare il destinatario della notifica che ha eletto domicilio presso l'Ente.

Pertanto non si può pure sottacere che, preliminarmente, a norma di legge il Messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria amministrazione e dalle altre amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1 - 2° comma del D.lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 10 della L. 265/1999. Inoltre il Messo comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell'ufficiale giudiziario.

Se a ciò si aggiunge che, come risulta dalla sentenza, già richiamata, della Cassazione, sezione Prima civile, n. 15673 del 13 luglio 2007, deve ritenersi nulla la clausola contrattuale con la quale i privati eleggono domicilio presso la casa comunale, si ricava ancora con maggiore forza e certezza, **che l'ente non può ricevere la notifica.**

Pertanto, la regola stabilita nell'art. 141 c.p.c., secondo la quale l'elezione di domicilio speciale può essere validamente fatta anche in mancanza di un rapporto tra il domiciliatario e l'autore dell'elezione, in virtù del principio per cui l'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale idoneo a



COMUNE DI PIANORO

Città metropolitana di Bologna

Il Segretario Generale

produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario, non è opponibile alla Pubblica amministrazione che, in mancanza di una norma di legge, né può ricevere atti per conto di privati cittadini né può addossarsi la cura del loro recapito all'interessato.

Posto che tra le competenze di un Comune non rientra affatto quella della cura degli interessi privati mediante la messa a disposizione di una sorta di casella postale ove effettuare il recapito della corrispondenza, la statuizione negoziale che comporta l'elezione di domicilio presso un pubblico ufficio, senza il consenso del relativo organo titolare della funzione, non può portare il comune a ricevere la notifica in nome e per conto del mutuatario o comunque di un contraente privato, di un contratto in cui la PA non è parte.

Pertanto il comune provvederà come di consueto al deposito presso la Casa comunale di Pianoro, degli atti depositati ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. (per i quali è la legge a prevedere che l'Ente locale debba mettere a disposizione uomini e mezzi per effettuare l'attività di depositario per conto altrui), diversamente operando e quindi rifiutando la notifica, nei casi in cui dovessero pervenire le notifiche dell'ufficiale giudiziario in favore di Banche che attengono a contratti di mutuo e che sono destinate ai vari clienti che lì, nella Casa comunale, hanno eletto domicilio su indicazione delle banche stesse.

Tali atti notificati, se dovessero essere accettati invece, sarebbero destinati a rimanere in perenne giacenza, senza alcuna speranza di ritiro, giacché i destinatari non vengono neppure a conoscenza di tale invio né nessuno li avvisa della giacenza.

Tutto quanto premesso e argomentato nella presente, si consiglia da parte di chi scrive di contribuire a fermare il malcostume descritto, non solo ricusando la ricezione delle notifiche effettuate ai sensi di clausole di domicilio ma altresì formalmente diffidando le banche a non inserire più nei relativi contratti di mutuo disposizioni come quella di cui è questione.

Per mero di scrupolo di completezza espositiva si ricorda che a parere di chi scrive è ancora valida, invece, la disposizione testualmente sotto riportata, contenuta nell'art. 2 DM 145/2000 cd capitolato generale di appalto, secondo cui negli appalti di lavori pubblici

art. 2. Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giuseppina Crisci

(firmato digitalmente)

Pianoro, 18 febbraio 2019